

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4151

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(GALLETTI)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DELRIO)

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(POLETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 16 novembre 2016

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;

b) Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016, conformemente all'articolo 3 del Protocollo medesimo.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

ART. 3.

(Realizzazione dell'Opera per lotti costruttivi).

1. La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1, di seguito denominata « Opera », è realizzata con

le modalità previste dall'articolo 2, commi 232, lettere *b*) e *c*), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale, valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. In relazione agli oneri di realizzazione dell'Opera e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della medesima legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

tra

il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo della Repubblica francese

**per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea
ferroviaria Torino-Lione**

Il Governo della Repubblica italiana

e

Il Governo della Repubblica francese

qui di seguito designati “le Parti”,

Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie,

Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario,

Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico,

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

Visto il Regolamento UE n° 913/2010 del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo,

Considerato il Regolamento UE n°1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e sottolineando l'importanza strategica della rete centrale, che comprende, all'interno del corridoio Mediterraneo, il progetto Torino-Lione, asse portante dell'attraversamento delle Alpi,

Considerato il Regolamento UE n°1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa,

Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra tali stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia,

Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione,

Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo del 29 gennaio 2001",

Considerato l'Accordo firmato il 3 dicembre 2004 a Roma sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

Considerato l'Accordo firmato il 30 gennaio 2012 a Roma per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il terzo comma dell'articolo 1, in seguito "Accordo del 30 gennaio 2012",

Desiderosi di dare un contributo significativo all'applicazione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991,

Convinti della necessità di inserire gli spostamenti di persone e il trasporto di merci attraverso l'arco alpino in una prospettiva di sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalità di trasporto più rispettose dell'ambiente,

Convinti che, per conseguire tale obiettivo, il potenziale rappresentato dalla modalità ferroviaria, quale complemento alla modalità marittima, merita di essere maggiormente sfruttato e che lo sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni sociali ed economici permetterà di mettere in atto misure tese a orientare gli spostamenti verso tale modalità, in conformità con le esperienze internazionali di maggior successo,

Considerando che la rete transeuropea dei trasporti comporta una rete centrale composta da 9 corridoi,

Considerando che il corridoio mediterraneo comprende un unico attraversamento ferroviario delle Alpi italo-francesi tra il Lago di Ginevra e il Mediterraneo,

Considerando che, come affermato nei testi sopra citati, la sezione transfrontaliera del collegamento Torino-Lione è un progetto di fondamentale interesse economico ed ecologico a livello europeo,

Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1: Oggetto

Le Parti, prendendo atto dei nuovi elementi derivanti dalle disposizioni del Regolamento UE n°1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e del loro impatto sul traffico interessato nonché dell'avanzamento di altri progetti simili attraverso le Alpi svizzere ed austriache, stabiliscono con il presente Accordo successivo agli Accordi sottoscritti il 29 gennaio 2001 a Torino e il 30 gennaio 2012 a Roma di avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera, quale definita all'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e ne affidano la realizzazione al Promotore pubblico di cui agli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e denominato « Tunnel Euralpin Lyon Turin Sas », istituito in data 23 febbraio 2015.

Articolo 2: Impegno comune contro le infiltrazioni mafiose

Le parti riaffermano la loro determinazione a lottare con la più grande fermezza contro ogni pratica mafiosa e ad attuare delle disposizioni esigenti nel quadro della stipula degli appalti pubblici e della loro esecuzione. A tal fine si impegnano a dotare il Promotore pubblico con un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso su tale argomento. Questo Regolamento sarà validato dalla Commissione intergovernativa.

Articolo 3: Applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012

Il costo certificato del progetto inclusivo delle alee e degli imprevisti, di cui al primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, è definito a valuta gennaio 2012 a conclusione dell'iter di certificazione dei costi, in corso all'atto della firma del presente Accordo. Il suddetto costo certificato è validato in un protocollo addizionale al presente Accordo, da concludere da uno scambio di lettere. Questo protocollo addizionale precisa anche le modalità di applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, al fine di tenere conto dell'attualizzazione monetaria e anche dell'evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori definitivi. L'aggiudicazione da parte del Promotore pubblico degli appalti per i lavori definitivi, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, potrà intervenire soltanto dopo l'entrata in vigore di questo protocollo addizionale. Con quest'ultimo, il presente Accordo costituisce il protocollo addizionale di cui all'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001.

Articolo 4: Organizzazione della committenza di lavori connessi

La responsabilità del Promotore pubblico per la conclusione e il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera, come previsto all'articolo 6.1 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, non esclude la possibilità, per il Promotore pubblico, di affidare ai gestori competenti la funzione di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di lavori resi necessari dagli impatti della sezione transfrontaliera sulle infrastrutture e sugli impianti dei suddetti gestori. Le relative convenzioni che saranno concluse tra il Promotore pubblico e tali gestori saranno sottoposte al parere della commissione dei contratti, alle condizioni previste per i contratti all'articolo 7.5 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

Articolo 5: Modalità di funzionamento del Promotore pubblico

La prima frase del secondo comma dell'articolo 7.5 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 è modificata come segue: «La Commissione dei contratti pronuncia il proprio parere entro i tempi minimi possibili e comunque entro il termine massimo di 90 giorni complessivi dalla data in cui è stata adita».

Alla luce delle esperienze di funzionamento della Commissione dei contratti gli articoli dal 7.2 al 7.6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 potranno essere emendati con scambi di lettere tra le Parti.

Articolo 6: Gestore di infrastrutture della linea storica

All'articolo 24 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 sono eliminate le parole «Nel termine di due anni dopo la sottoscrizione del presente Accordo». In coerenza con l'articolo 25 del medesimo Accordo, la modifica della convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, prevista all'articolo 24 consentirà segnatamente di trasferire al Promotore pubblico il ruolo di gestore d'infrastruttura della linea storica tra le interconnessioni con la nuova linea, a una data che sarà stabilita da tale modifica.

Articolo 7: Disposizioni finali

7.1 Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato mediante accordo tra le Parti. Le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno stabilite da ogni accordo.

7.2 Risoluzione delle controversie, tribunale arbitrale

Le disposizioni dell'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 relative alle controversie tra le Parti si applicano ugualmente per l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo.

7.3 Ratifica, entrata in vigore

Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per quanto concerne l'entrata in vigore del presente Accordo, che prende effetto dopo l'entrata in vigore del protocollo addizionale di cui all'articolo 3.

Le disposizioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli accordi del 15 gennaio 1996, del 29 gennaio 2001 e del 30 gennaio 2012 nella misura in cui sono ad esse contrarie o le sostituiscono.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Parigi, il 24 febbraio 2014, in due copie, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana



Per il Governo
della Repubblica francese





**Ministero degli Affari Esteri e
Della Cooperazione
Internazionale**

SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, DEL
CONTENZIOSO DIPLOMATICO E DEI TRATTATI
UFF. I

PROCESSO VERBALE

L'anno duemilaquindici, addì 5 del mese di marzo nella sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i sottoscritti:

- Consigliere di Legazione Mirta Gentile, Capo dell'Ufficio I del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati,
- e
- Assistente Amministrativo Alessandro Pusino, in servizio presso l'ufficio I del predetto Servizio,

hanno proceduto - conformemente all'art. 79, lettera a) della Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati - alla correzione del seguente errore materiale nel testo originale in lingua italiana ed in lingua francese della parte italiana dell'Accordo per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 e depositato presso questo Servizio.

Testo in lingua italiana

Paragrafo finale allinea

In luogo della formulazione "fatto a Parigi il 24 febbraio 2014..." è stato corretto "fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 ...".

Testo in lingua francese

Paragrafo finale allinea

In luogo della formulazione "fait à Paris le 24 février 2014..." è stato corretto "fait à Paris le 24 février 2015 ...".

Di quanto sopra è stato redatto il presente Processo Verbale, composto di pagine una, chiuso oggi 5 marzo 2015, alle ore 12.15

Il Capo dell'Ufficio

Consigliere di Legazione Mirta Gentile

L'assistente amministrativo

Alessandro Pusino

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALL'ACCORDO DEL 24 FEBBRAIO 2015**

***per l'avvio dei lavori definitivi della
sezione transfrontaliera
della nuova linea ferroviaria Torino Lione***

tra

il Governo della Repubblica italiana

e

il Governo della Repubblica francese

*Il Governo della Repubblica italiana
e*

il Governo della Repubblica francese

qui di seguito designati "le Parti",

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

Considerato il Regolamento UE n°1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa,

Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione,

Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo del 29 gennaio 2001",

Considerato l'Accordo firmato il 3 dicembre 2004 a Roma sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione,

Considerato l'Accordo firmato il 30 gennaio 2012 a Roma per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il terzo comma dell'articolo 1, in seguito "Accordo del 30 gennaio 2012",

Considerato l'Accordo firmato il 24 febbraio 2015 a Parigi per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, in seguito "Accordo del 24 febbraio 2015",

Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa,

Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1: Oggetto

Conformemente alla volontà congiunta delle Parti, il presente Protocollo addizionale è da intendersi come il protocollo addizionale da concludere tramite uno scambio di lettere come previsto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Articolo 2: Costo certificato – Costo previsionale a fine lavori – Applicazione dell'Articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012

2.1. *Le Parti fissano il costo di 8.300 milioni di euro della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, certificato ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 ed espresso alla data di valuta gennaio 2012. I costi relativi al costo certificato sono precisati al punto 2. dell'allegato al presente Protocollo addizionale.*

2.2. *Al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, i costi relativi al costo certificato e stabiliti alla data di valuta gennaio 2012 sono, da tale data, attualizzati sulla base di un tasso annuo di riferimento dell'1,5%, considerato applicabile fino al completamento dei lavori definitivi.*

Tale attualizzazione è soggetta a verifica annuale, dal 2012 fino al completamento dei lavori, sulla base dell'indice di riferimento come definito al punto 3. dell'allegato al presente Protocollo addizionale con adeguamento finale degli eventuali scostamenti rilevati.

2.3. *Per l'attuazione delle disposizioni relative alla ripartizione dei costi tra le Parti, le spese reali relative al costo certificato sono attualizzate alla data di valuta gennaio 2012, secondo le modalità come definite al punto 1. dell'allegato al presente Protocollo addizionale.*

Ai sensi del primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, fin quando l'ammontare totale delle suddette spese attualizzate alla data di valuta gennaio 2012 non supera il costo certificato del progetto stabilito al punto 2.1., la chiave di ripartizione delle spese reali è del 57,9% per la Parte italiana e del 42,1% per la Parte francese, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie; oltre tale importo, i costi saranno ripartiti in parti uguali tra la Parte italiana e la Parte francese, tranne per gli eventuali sovracosti riguardanti i lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno eccedenti il limite di 81 milioni di euro che, conformemente al terzo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, sono totalmente a carico della Parte italiana.

Articolo 3: Prevenzione delle infiltrazioni mafiose e contrasto della criminalità organizzata

In applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015, le Parti s'impegnano a cooperare più strettamente per contrastare con grande fermezza la criminalità organizzata e prevenire ogni rischio o tentativo d'infiltrazione mafiosa nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera.

In tal senso, conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di lavorare all'elaborazione di un regolamento dei contratti estremamente rigoroso in materia.

Tale regolamento dovrà in particolare:

- trarre ispirazione dalle più pertinenti legislazioni in materia vigenti in entrambi i paesi, in particolare facendo riferimento alle norme previste nell'ordinamento giuridico italiano, vista la loro compatibilità con il diritto comunitario, volte ad escludere le imprese che potrebbero essere interessate da qualunque pratica mafiosa;

- prevedere l'attuazione di tutti i meccanismi binazionali necessari per permettere la corretta applicazione delle norme specifiche che saranno state definite dal regolamento dei contratti e per facilitare la cooperazione tra i servizi competenti dei due paesi a questo scopo.

Il suddetto regolamento dei contratti verrà allegato al complesso formato dall'Accordo del 24 febbraio 2015 e dal presente Protocollo addizionale, diventandone parte integrante.

Articolo 4: Disposizioni finali

Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per quanto concerne l'entrata in vigore del presente Protocollo addizionale, che prende effetto il primo giorno del primo mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica.

L'Accordo del 24 febbraio 2015 e il presente Protocollo addizionale entrano in vigore in modo concomitante e costituiscono insieme il protocollo addizionale di cui all'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001 per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Le disposizioni del presente Protocollo addizionale prevalgono su quelle degli accordi del 15 gennaio 1996, del 29 gennaio 2001, del 30 gennaio 2012 e del 24 febbraio 2015 nella misura in cui sono ad esse contrarie o le sostituiscono.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo addizionale e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Venezie, il 8 MARZO 2016, in due copie, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana

Per il Governo
della Repubblica francese

A J. d. L.

ALLEGATO

1. L'attualizzazione delle spese reali di cui all'articolo 2 del presente Protocollo addizionale è effettuata secondo i seguenti parametri:

I coefficienti utilizzati per l'attualizzazione corrispondono ai valori assunti dall'indice di riferimento I_{NLTL} definito nel punto 3. del presente allegato.

Se D_{mnc} rappresenta le spese in euro correnti del mese m dell'anno n , il valore di queste spese attualizzate a gennaio 2012, $D_{mn(01/2012)}$ viene considerato pari a:

$$D_{mn(01/2012)} = D_{mnc} \times (I_{NLTL(01/2012)} / I_{NLTL(m/n)})$$

in cui:

- $I_{NLTL(01/2012)}$ è pari al valore assunto dall'indice I_{NLTL} nel gennaio 2012 ;
- $I_{NLTL(m/n)}$ è pari al valore assunto dall'indice I_{NLTL} nel mese m dell'anno n .

2. Spese incluse nel costo certificato del progetto:

- a. Il costo certificato del progetto di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente Protocollo addizionale comprende l'insieme delle spese legate alla realizzazione della sezione transfrontaliera, compresi i costi del Promotore pubblico (TELT) e il contributo per la realizzazione dei lavori di miglioramento della capacità sulla linea storica tra Avigliana e Bussoleno, nel limite della stima di 81 milioni di euro, definita all'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012;
- b. Le sole spese non prese in considerazione nel costo certificato del progetto sono:
 - i. le spese per acquisizioni fondiarie, interferenze di reti e misure di accompagnamento, per complessivi 309 milioni di euro a valore gennaio 2012, che, in applicazione del secondo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, sono a carico di ciascuna delle Parti sul proprio territorio, al netto del contributo dell'Unione europea;
 - ii. le spese del programma di attività di studi, ricognizioni e lavori preliminari iscritte nel bilancio 2015 convalidato dal Consiglio di amministrazione di "Lyon Turin Ferroviare" del 9 dicembre 2014 e che sono effettivamente sovvenzionate al 50 % dall'Unione europea. Tali spese sono finanziate in parti uguali dalle due Parti;
 - iii. gli eventuali oneri finanziari risultanti dall'accensione, da parte di TELT, di mutui destinati a coprire i fabbisogni di tesoreria di qualsiasi natura legati alla realizzazione del progetto, nelle more dei versamenti delle somme dovute a TELT in applicazione della programmazione finanziaria previsionale in vigore, convalidata dalle due Parti. Tali eventuali oneri finanziari richiedono una contabilità specifica, tenuta da TELT. Ciascuno Stato si assume gli oneri finanziari attribuibili al versamento del suo contributo, ivi compresi gli oneri finanziari attribuibili al versamento della sovvenzione europea relativa a ciascuno Stato.

3. Modalità di determinazione del valore dell'indice di riferimento I_{NLT} applicabile alle spese

3.1. Struttura dei costi e principi di indicizzazione

L'indice del costo d'investimento del progetto I_{NLT} prende in considerazione le evoluzioni delle congiunture in entrambi i paesi e la scomposizione dei costi, tra i paesi e per natura dei lavori.

Per la parte francese, sono stati utilizzati i seguenti indici per stimare l'evoluzione del prezzo dell'opera:

- Opere Civile:
 - Lavori in sotterraneo = Indice (Lavori pubblici) TP 05b
 - Lavori all'aperto = Indice TP 01
- Impianti = Indice TP 01
- Acquisizioni fondiari e misure di accompagnamento = Indice dei Prezzi al Consumo, tabacco escluso (IPC tabacco escluso)
- Gestione del progetto = Indice Ingegneria SYNTEC.

Per la parte italiana, vengono utilizzati indici analoghi che comprendono le stesse componenti sulla base di indici italiani.

3.2 Indice I_{NLT}

I_{NLT} è espresso come segue:

$$I_{NLT} = \sum_{X=IT,FR} [P_{TS,X} \cdot I_{TS,X} + P_{TE,X} \cdot I_{TE,X} + P_{EQ,X} \cdot I_{EQ,X} + P_{AA,X} \cdot I_{AA,X} + P_{MP,X} \cdot I_{MP,X}]$$

Con : $P_{Y,X}$ il peso della componente Y per la parte X

$I_{Y,X}$ l'indice della componente Y per la parte X

TS le Opere Civili - Lavori Sotterranei

TE le Opere Civili - Lavori Esterni

EQ gli impianti

AA le acquisizioni e misure di accompagnamento

MP la gestione del progetto

Con $\sum X=IT,FR$ e $Y=TS, TE, EQ, AA, MP$ $[P_{Y,X}] = 1$

Per definire l'indice, è utilizzata la composizione del costo d'investimento secondo le proporzioni definite nel progetto di riferimento, come indicato nella tabella qui sotto:

Categorie di costi	Francia	Italia	Totale
Opere civili + ambiente + risoluzione interferenze	49,1%	21,3%	70,3%
- di cui: Lavori sotterranei	44,1%	15,4%	59,5%
- di cui: Lavori esterni	5,0%	5,9%	10,8%
Impianti + linea storica	14,0%	6,4%	20,4%
Acquisizioni fondiarie e misure di accompagnamento	1,3%	2,3%	3,6%
Gestione del progetto (TELT)	3,1%	2,5%	5,6%
Totale	67,5%	32,5%	100,0%

Questo il risultato per il valore dell'indice di riferimento del mese m dell'anno n , a seconda degli indici relativi allo stesso mese dello stesso anno delle varie componenti:

$$\begin{aligned}
 I_{NLTL(m/n)} = & 44,1\% \times I_{\text{opere civile - lavori sotterranei, Fr (m/n)}} + 15,4\% \times I_{\text{opere civile - lavori sotterranei, It (m/n)}} \\
 & + 5,0\% \times I_{\text{opere civile - lavori esterni, Fr (m/n)}} + 5,9\% \times I_{\text{opere civile - lavori esterni, It (m/n)}} \\
 & + 14,0\% \times I_{\text{impianti, Fr (m/n)}} + 6,4\% \times I_{\text{impianti, It (m/n)}} \\
 & + 1,3\% \times I_{\text{acquisizioni - accompagnamento, Fr (m/n)}} + 2,3\% \times I_{\text{acquisizioni - accompagnamento, It (m/n)}} \\
 & + 3,1\% \times I_{\text{gestione, Fr (m/n)}} + 2,5\% \times I_{\text{gestione, It (m/n)}}
 \end{aligned}$$

3.3 Dettagli metodologici

L'indice del costo d'investimento del progetto I_{NLTL} viene costruito seguendo le seguenti fasi:

1. Raccolta per la Francia della serie storica degli indici TP01 e TP05b dell'INSEE e di ogni loro componente con le relative ponderazioni attribuite;
2. Ricostituzione per la Francia di un indice TP01 e TP05b;
3. Raccolta per l'Italia degli indicatori storici delle stesse componenti;
4. Ricostruzione per l'Italia di un equivalente degli indici TP01 e TP05b;
5. Calcolo dell'indice risultante per il progetto NLTL;

3.3.1. Componenti degli indici Lavori Pubblici (TP)

Gli indici Lavori Pubblici (TP) pubblicati dall'INSEE sono costituiti da diverse componenti che ne rappresentano l'evoluzione:

- della manodopera nella costruzione;
- del costo al consumo dei servizi di trasporto;
- del costo al consumo delle spese varie;
- del costo al consumo delle energie e dei carburanti;
- del prezzo alla produzione dei materiali;
- del prezzo alla produzione delle attrezzature.

Il peso di ogni componente viene dettagliato nella tabella successiva: le componenti legate alle attrezzature e alle retribuzioni rappresentano rispettivamente il 62% e il 53% degli indici TP01 e TP05b, i materiali rappresentano rispettivamente il 22% e 26% di questi indici.

Ogni componente corrisponde ad un indicatore pubblicato dall'INSEE.

Gli indici Lavori Pubblici possono pertanto essere ricostituiti a partire da queste fonti per la Francia. La stima di indici equivalenti Lavori Pubblici (TP) per l'Italia richiede di trovare degli indicatori equivalenti per ogni componente come specificato nel paragrafo successivo.

Tableau 2 : Composantes des index TP01 et TP05b (Insee) - Tabella 2 Componenti degli indici TP01 e TP05b (Insee)

Composante / Poids Componente / Peso	TP01	TP05b
Sables et graviers d'alluvion Sabbie e ghiaie	9 %	10 %
Barres pour béton armé Barre per cemento armato	3 %	3 %
Bitume et braies Bitumi e catrami	2 %	
Ciments CPA + CPJ Cementi CPA + CPJ	6 %	13 %
Pièces de fonderie en fonte Pezzi di fonderia in ghisa	2 %	
Electricité basse tension Elettricità bassa tensione		2 %
Fioul domestique Combustibile domestico	4 %	
Gazole Gasolio	2 %	4 %
Machines pour l'extraction ou la construction Macchine per l'estrazione o la costruzione	9 %	10 %
Véhicules automobiles Automobili	9 %	10 %
Frais divers Spese diverse	6 %	8 %
Transports Trasporti	4 %	7 %
Salaires et charges Retribuzioni e contributi	44 %	33 %

3.3.2. Equivalenze tra indici nazionali

La banca dati dell'INSEE e dell'ISTAT permette di definire semplicemente le corrispondenze tra gli indicatori che compongono gli indici Lavori Pubblici (TP) ed i loro equivalenti ricostituiti per l'Italia.

- Per l'INSEE, gli indicatori rilevati corrispondono alle fonti attuali utilizzate per calcolare gli indici Lavori Pubblici (TP);

- Per l'ISTAT, gli indicatori rilevati corrispondono il più possibile agli indicatori INSEE e in caso d'indisponibilità, agli indicatori equivalenti con un livello di precisione appena inferiore.

Gli indicatori relativi al costo di lavoro (costruzione e ingegneria) sono raccolti presso Eurostat per l'Italia, in quanto l'ISTAT non pubblica nessun dato destagionalizzato a riguardo. Per motivi di coerenza, la stessa fonte è utilizzata per la Francia.

Ogni modifica che sarebbe operata dall'INSEE, l'ISTAT o Eurostat negli indicatori utilizzati per determinare l'indice di riferimento IN_{LTL} posteriormente alla data di firma del presente Protocollo Addizionale si applicherà.

3.3.3 Ricostituzione degli indici TP

Con le equivalenze e gli indicatori raccolti precedentemente per l'Italia è possibile ricostituire gli indici Lavori Pubblici (TP) per l'Italia.

$$TP = PSA.ISA + PMX.IMX + PML.IML + PTR.ITR + PEN.IEN + PFD.IFD$$

Con: Ix l'indicatore di costo della categoria X e Px il peso dell'indicatore X nell'indice Lavori Pubblici (TP)

SA gli oneri salariali relativi alla costruzione

MX i costi di produzione dei materiali che si suddividono come segue:

- Per TP05b : $PMX.IMX = PCM.ICM + PSG.ISG + PBC.IBC$
 - CM i costi di produzione dei Cementi
 - SG i costi di produzione delle Sabbie e Ghiaie
 - BC i costi di produzione delle Barre d'acciaio per cemento armato
- Per TP01 : $PMX.IMX = PCM.ICM + PSG.ISG + PBC.IBC + PBI.IBI + PPF.IPF$
 - BI i costi di produzione dei Bitumi
 - PF i costi di produzione dei Pezzi di Fonderia

ML i costi di produzione delle attrezzature che sono suddivisi come segue:

- $PML.IML = PMC.IMC + PVA.IVA$
 - MC i prezzi di produzione delle macchine destinate all'estrazione o alla costruzione
 - VA i prezzi di produzione degli autoveicoli

TR i costi relativi al consumo di trasporto merci stradale ;

EN i costi relativi al consumo di energia che si suddividono come segue:

- Per TP05b : $IEN = PGO.IGO + PEL.IEL$
 - GO i costi di consumo di gasolio
 - EL i costi di consumo di elettricità
- Per TP01 : $PEN.IEN = PGO.IGO + PFD.IFD$
 - FD i costi di consumo del combustibile domestico

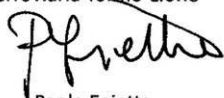
FD i costi di spese varie;

$$\text{Con } PSA + PMX + PML + PTR + PEN + PFD = 1$$



In occasione della riunione svoltasi a Torino il 7 giugno 2016, e conformemente al mandato attribuitole dall'Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e dal Protocollo addizionale tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica francese all'Accordo del 24 febbraio 2015, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, la Commissione intergovernativa italo-francese per la linea ferroviaria Torino-Lione ha validato il regolamento dei contratti in allegato.

Il presidente della delegazione italiana alla
Commissione intergovernativa per la linea
ferroviaria Torino-Lione



Paolo Foietta

Il presidente della delegazione francese alla
Commissione intergovernativa per la linea
ferroviaria Torino-Lione



Louis Besson

**REGOLAMENTO DEI CONTRATTI CONCLUSI, APPROVATI O AUTORIZZATI DAL
PROMOTORE PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA
FERROVIARIA TORINO-LIONE**

**TITOLO I
OGGETTO E DEFINIZIONI**

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa:
 - a) nei contratti conclusi dal Promotore pubblico;
 - b) nei contratti, intercorrenti tra i titolari dei contratti ed i loro subappaltatori e subaffidatari, che devono essere autorizzati e approvati dal Promotore pubblico.
2. Le regole stabilite dal presente Regolamento completano, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 e dell'articolo 3 dell'Accordo dell'8 marzo 2016, quelle applicabili ai contratti aggiudicati dal Promotore pubblico in conformità alle previsioni degli articoli 6 e 10 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.
3. Il presente Regolamento è allegato al complesso formato dall'Accordo fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 e dal relativo Protocollo addizionale fatto a Venezia l'8 marzo 2016 e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) "Accordo del 30 gennaio 2012", l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Roma il 30 gennaio 2012;
 - b) "Accordo del 24 febbraio 2015", l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015;
 - c) "contratto", qualsiasi atto, qualunque sia la sua denominazione, forma o importo, concluso, approvato o autorizzato dal Promotore pubblico con uno o più operatori economici per soddisfare esigenze in tema di lavori, forniture o servizi necessari per la progettazione, la realizzazione o il servizio delle opere, degli impianti o delle installazioni della sezione transfrontaliera;
 - d) "filiera di imprese", il complesso di tutti gli operatori economici che intervengono nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera a qualunque titolo, anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla

LB



- loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale;
- e) “direttore tecnico”, la persona fisica incaricata dall'operatore economico di organizzare, gestire e dirigere il complesso delle operazioni che permettono la consegna dell'opera, dei beni o dei servizi oggetto del contratto;
 - f) “Promotore pubblico”, l'entità giuridica di cui agli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, denominata “Tunnel Euralpin Lyon Turin- TELT” dall'articolo 1 dell'Accordo del 24 febbraio 2015;
 - g) “sezione transfrontaliera”, la sezione della parte comune italo-francese, come definita alla lettera b) dell'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, tra Saint Jean de Maurienne in Francia e Susa - Bussoleno in Italia, nonché le stazioni di Saint Jean de Maurienne e Susa e le connessioni alle linee esistenti secondo il piano allegato al summenzionato Accordo;
 - h) “Paese terzo”, qualsiasi Stato, diverso dalla Francia e dall'Italia.

TITOLO II NORME DI RIFERIMENTO

Articolo 3 – Norme di riferimento

1. Il presente Regolamento prende a riferimento le seguenti norme di diritto pubblico italiano:
 - a) il decreto interministeriale del 14 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 - b) gli articoli 3, 4 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, concernenti l'accesso alle aree di cantiere e il tracciamento finanziario dei pagamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - c) l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante la definizione normativa di “filiera di imprese”;
 - d) il libro II, dall'articolo 82 all'articolo 99-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relativo alla documentazione antimafia, in prosieguo “Codice antimafia”;
 - e) l'articolo 1, commi da 52 a 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di istituzione e tenuta di elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori indicati nella stessa legge (c.d. *white list*);
 - f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 15 luglio 2013, recante “Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2011, n. 190”;
 - g) l'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

LB

MP

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di monitoraggio finanziario dei lavori relativi ad infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi;

- h) l'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede, quale motivo di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure contrattuali, l'accertamento di un tentativo di infiltrazione mafiosa.

2. Le disposizioni menzionate al comma 1 sono quelle in vigore alla data di adozione del presente Regolamento. In caso di eventuali modifiche, il loro recepimento può avvenire secondo le modalità previste all'articolo 15.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Articolo 4 – Situazioni ostative

1. Oltre a quelle previste dagli articoli 45 e 48 dell'ordinanza francese n. 2015-899 del 23 luglio 2015, concernente gli appalti pubblici, sono ugualmente causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti stessi le situazioni ostative previste all'allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Possono costituire, inoltre, causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, le situazioni gravemente indizianti circa la condizione di controllo o condizionamento, anche di fatto, dell'operatore economico da parte di una organizzazione criminale di tipo mafioso. Sono considerate tali, ad esempio, le situazioni in cui risultano acquisiti agli atti di polizia rapporti di contiguità o di abituale frequentazione dell'operatore economico con elementi di sicura appartenenza ad organizzazioni criminali di tipo mafioso, connotati dall'attualità e non riconducibili né all'esclusiva sussistenza di legami di parentela o affinità, né alla condivisione di interessi diversi da quello economico o di affari. Le predette situazioni devono essere tali da suscitare seri motivi per ritenere che l'operatore economico sia sottoposto, anche di fatto, ad un controllo di tipo mafioso, ovvero subisca nelle sue scelte societarie l'influenza condizionante di tipo mafioso.
3. Le verifiche delle situazioni ostative antimafia previste ai commi 1 e 2, di seguito "verifiche antimafia", si riferiscono ai seguenti soggetti, nonché ai loro familiari conviventi di maggiore età:
 - a) se si tratta di imprese individuali, al titolare ed al direttore tecnico;
 - b) se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - i. per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - ii. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice

L3



- civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- iii. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- iv. per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- v. per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- vi. per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- vii. per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio italiano;
- viii. per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- ix. per le società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
- c) oltre a quanto previsto dalla lettera b), per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, le verifiche antimafia sono riferite anche a ciascuno dei membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) per le società di un Paese terzo, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano o francese, le verifiche antimafia devono riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
4. Nell'allegato 2, che è parte integrante del presente Regolamento, sono individuati i soggetti del diritto civile e commerciale francese corrispondenti a quelli di diritto italiano indicati al comma 3.

Articolo 5 – Struttura binazionale

1. Ai fini dell'accertamento delle situazioni ostative di cui all'articolo 4, è istituita una Struttura binazionale paritetica costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal Governo francese. I citati Prefetti possono farsi rappresentare da un proprio delegato. Essi sono assistiti da funzionari amministrativi e funzionari e ufficiali di polizia o di

L3



gendarmeria. L'attività della Struttura binazionale si conforma alla regola della codecisione; conseguentemente, ogni decisione di tale Struttura è assunta d'intesa tra i due Prefetti.

2. La Struttura binazionale coordina le verifiche antimafia sugli operatori economici i cui estremi identificativi sono comunicati dal Promotore pubblico e assicura il conseguente interscambio informativo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti alla Struttura. Essa si riunisce periodicamente, secondo l'agenda dei lavori definita d'intesa tra i due prefetti.
3. La Struttura binazionale individua, altresì, le aree di cantiere della sezione transfrontaliera per le quali occorra programmare visite ispettive, nonché definisce linee-guida necessarie a garantire la protezione delle aree di cantiere da qualsiasi tentativo di infiltrazione mafiosa, in particolare per l'esigenza di una piena trasparenza delle movimentazioni di personale e mezzi autorizzati all'interno dei cantieri. A tal fine, essa prevede specifici obblighi comportamentali, la cui inosservanza determina l'applicazione, da parte del Promotore pubblico, di specifiche penalità i cui proventi sono reinvestiti in iniziative a tutela della sicurezza delle medesime aree, in attuazione di criteri e indicazioni emanati dalla Struttura binazionale. L'accettazione dei predetti obblighi comportamentali e delle eventuali conseguenze sanzionatorie è condizione di partecipazione alle procedure di selezione e, a tal fine, ne è fatto espresso avvertimento nei documenti di gara e di selezione dei concorrenti. Gli strumenti contrattuali degli operatori economici della filiera di imprese contengono specifica clausola di accettazione di tali obblighi. Per lo svolgimento delle visite ispettive possono essere costituite, d'intesa tra i due prefetti o i loro rappresentanti, apposite squadre miste, formate da funzionari e ufficiali di polizia di entrambi gli Stati, che agiscono conformemente alle disposizioni recate dalla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni.

Articolo 6 – Lista Bianca-Anagrafe degli esecutori

1. L'accertamento dell'insussistenza delle situazioni ostative riportate nell'articolo 4 consente l'iscrizione dell'operatore economico in una Lista bianca la cui tenuta ed aggiornamento sono curati dal Promotore pubblico e che costituisce, altresì, l'Anagrafe degli esecutori. L'iscrizione consente la conclusione, l'approvazione o l'autorizzazione dei contratti, dei subappalti e dei subcontratti inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera.
2. Nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, oltre ai dati relativi all'operatore economico iscritto, sono, altresì, riportati:
 - a) i dati concernenti il contratto concluso, con indicazione dell'oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;
 - b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario e/o gestionale;
 - c) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate dal prefetto italiano o dal prefetto francese per le violazioni agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 e delle regole sul tracciamento e monitoraggio finanziario di cui all'articolo 12;

13



- d) le eventuali penalità applicate dal Promotore pubblico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero in relazione alle violazioni di cui all'articolo 13.
3. L'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori ha una validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa del Promotore pubblico o dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia, da effettuarsi in tempi compatibili con l'esigenza di evitare soluzioni di continuità nell'iscrizione.
4. Anche prima della scadenza dei dodici mesi previsti al comma 3, la Struttura binazionale di cui all'articolo 5 può segnalare al Promotore pubblico in esito a situazioni sopravvenute o accertate successivamente all'iscrizione, la necessità di disporre la cancellazione dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori dell'operatore economico.
5. Nel caso di cui al comma precedente, la Struttura binazionale, quando lo ritenga necessario o utile, può richiedere al Prefetto italiano o francese, competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, o dell'articolo 10, che, prima della cancellazione, sia sentito l'operatore economico.
6. L'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, per tutto il tempo di validità, tiene luogo delle verifiche antimafia per gli eventuali contratti successivi.

Articolo 7 - Iscrizione volontaria

- 1 Possono richiedere l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, anche indipendentemente dalla partecipazione alle procedure di selezione per l'aggiudicazione o l'affidamento dei contratti, subappalti e subcontratti concernenti la realizzazione della sezione transfrontaliera, gli operatori economici che svolgano la loro attività in uno o più dei settori sotto indicati:
- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
- 2 La domanda di iscrizione è presentata al Promotore pubblico, il quale richiede alla Struttura binazionale di effettuare le verifiche di cui all'articolo 8 ovvero di accertare l'eventuale attualità dell'iscrizione dell'operatore economico in uno degli elenchi di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

LB



Articolo 8 - Svolgimento delle verifiche antimafia

1. Fermo restando il metodo di lavoro congiunto della Struttura binazionale, le verifiche antimafia sugli operatori economici da iscrivere nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori sono eseguite con modalità che consentono completezza, tempestività ed efficacia degli accertamenti. Competente ad effettuare le verifiche antimafia è il Prefetto dello Stato membro della Struttura binazionale avente la medesima nazionalità dell'operatore economico da iscrivere, salvo quanto previsto dall'articolo 10 per il caso dell'operatore economico di un Paese terzo.
2. Le verifiche antimafia sono richieste alla Struttura binazionale dal Promotore pubblico e si ispirano al modello delle informazioni antimafia, di cui al Codice antimafia. Dette verifiche sono concluse nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Struttura binazionale, prorogabile di ulteriori quarantacinque giorni nei casi di particolare complessità.
3. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2, anche in caso di proroga del termine comunicata dal Prefetto, il silenzio della Struttura binazionale permette al Promotore pubblico di iscrivere l'operatore economico interessato nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, o di concludere il contratto o di autorizzare il subappalto o il subcontratto, ferma restando, in caso di successive verifiche con esito sfavorevole, l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 9, comma 3. Il Promotore pubblico può, altresì, alle medesime condizioni indicate al periodo precedente, iscrivere nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori e concludere un contratto o autorizzare un subappalto o un subcontratto dal momento della ricezione, da parte della Struttura binazionale, della richieste delle verifiche antimafia, quando il contratto, il subappalto o il subcontratto rivestono un carattere d'urgenza o sono di importo inferiore a 50.000 euro.
4. Mediante la Struttura binazionale, il Prefetto italiano e il Prefetto francese si scambiano costantemente le informazioni acquisite nel corso delle verifiche antimafia svolte, al fine di esaminare il complesso delle conseguenti determinazioni da adottare.
5. Dopo che la Struttura binazionale ha dato comunicazione al Promotore pubblico della decisione adottata in merito alla richiesta d'iscrizione dell'operatore economico nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, ovvero in merito alla cancellazione dalla medesima Lista, il Prefetto italiano o il Prefetto francese, competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1 o dell'articolo 10, adottano i pertinenti provvedimenti applicativi di propria competenza, che possono essere impugnati innanzi l'Autorità giurisdizionale nazionale competente secondo le regole procedurali applicabili in ciascuno Stato.
6. I provvedimenti di carattere liberatorio o interdittivo di cui al comma 5 sono adottati in via esclusiva, in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale, dal Prefetto di Torino o dal Prefetto designato dal Governo francese.

L3



Articolo 9 – Effetti delle verifiche antimafia

1. Ricevuta dalla Struttura binazionale la comunicazione della decisione favorevole, il Promotore pubblico procede all'iscrizione nella Lista Bianca-Anagrafe degli Esecutori, dandone contestuale notizia all'operatore economico.
2. In caso di decisione sfavorevole, il Promotore pubblico ne dà informazione all'operatore economico interessato, fornendo copia del provvedimento adottato dal Prefetto competente e indicando le modalità e i termini di proposizione del ricorso, nonché l'autorità giurisdizionale da adire.
3. Quando la decisione sfavorevole riguarda un operatore economico titolare di un contratto in corso di esecuzione, il Promotore pubblico cancella l'operatore economico dalla Lista Bianca-Anagrafe degli Esecutori e recede dal contratto o revoca l'autorizzazione del subappalto o del subcontratto, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. L'accertamento di una situazione di ostatività determina la caducazione automatica, a mezzo di risoluzione stragiudiziale, dei contratti, subappalti e subcontratti della filiera di imprese, nei quali è a tal fine inserita una specifica clausola risolutiva espressa in favore dell'operatore economico *in bonis*. La cancellazione dell'iscrizione nella Lista Bianca-Anagrafe degli Esecutori, il recesso, la revoca e la risoluzione stragiudiziale di cui al presente comma si applicano ogni qualvolta siano accertate situazioni di ostatività.
4. Nel caso in cui le verifiche antimafia non si siano concluse nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 8, comma 2, o nelle altre ipotesi previste nello stesso articolo 8, comma 3, l'iscrizione è comunque disposta. Il sopravvenuto accertamento di una situazione ostativa determina l'immediata cancellazione dell'iscrizione e, nel caso sia in corso un rapporto contrattuale, gli ulteriori effetti di cui al comma 3.

Articolo 10 – Operatori economici di Paesi terzi

1. Qualora le verifiche antimafia riguardino un operatore economico di un Paese terzo, competente alla loro effettuazione è il Prefetto italiano o francese, a seconda che la parte fisica prevalente dell'intervento sia eseguita in territorio italiano o francese.
2. Laddove non sia possibile o risulti oltremodo difficile l'applicazione del criterio indicato al comma precedente, la competenza allo svolgimento delle verifiche è attribuita al Prefetto del Paese in cui hanno inizio i lavori o ha inizio l'esecuzione della fornitura o del servizio.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

L3



Articolo 11 – Obblighi di comunicazione

1. Ciascun operatore economico iscritto nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, ha l'obbligo di trasmettere al Promotore pubblico copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ad uno dei soggetti menzionati all'articolo 4, commi 3 e 4, destinatari di verifiche antimafia. Il Promotore pubblico ne dà immediata comunicazione alla Struttura binazionale.
2. La mancata comunicazione delle variazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 60.000 euro da parte del Prefetto, italiano o francese, che ha svolto le verifiche antimafia nei confronti dell'operatore sanzionato. L'applicazione di tali sanzioni avviene nel rispetto del principio del contraddittorio; conseguentemente, l'operatore economico può produrre memorie difensive avverso il verbale di contestazione e, se lo richiede, ha diritto ad essere sentito.

Articolo 12 – Tracciamento e monitoraggio finanziario dei pagamenti

1. Ferme restando le disposizioni nazionali più restrittive, gli operatori economici della filiera d'impresa devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, all'esecuzione del contratto. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico SEPA.
2. Gli strumenti di pagamento e le fatture emesse devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Promotore pubblico e dagli operatori economici della filiera di imprese, il codice identificativo dell'opera. A tal fine ai lavori relativi alla realizzazione della sezione transfrontaliera è associato il codice identificativo C11J05000030001.
3. Il Promotore pubblico inserisce e provvede a far inserire, in ogni contratto concluso, autorizzato o approvato, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciamento finanziario di cui al presente articolo.
4. Il mancato utilizzo del bonifico SEPA costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine, in ogni contratto, è inserita una clausola risolutiva espressa in favore del soggetto *in bonis*.
5. Ferma restando l'applicazione della risoluzione del contratto nei casi in cui l'operatore abbia effettuato la transazione senza avvalersi di intermediari finanziari abilitati ovvero senza adoperare strumenti di pagamento, anche diversi dal bonifico SEPA, che ne consentano la piena tracciabilità, l'eventuale violazione delle disposizioni del presente articolo comporta

L3



l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura prevista dall'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, da parte del Prefetto, italiano o francese, che ha svolto le verifiche antimafia nei confronti dell'operatore sanzionato.

Articolo 13 – Penalità di competenza del Promotore pubblico

1. Il Promotore pubblico applica le seguenti penalità, contrattualmente predeterminate, per le violazioni degli obblighi comportamentali definiti dalla Struttura binazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3:
 - a) in caso di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pecuniaria pari all'1% dell'importo del contratto e comunque non superiore a 5.000 euro;
 - b) in caso di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale pecuniaria fino al 2% dell'importo del contratto e comunque non superiore a 10.000 euro, con contestuale diffida dell'operatore economico che viene informato che, in caso di ulteriore violazione, è attivata la risoluzione del contratto;
 - c) in caso di ulteriore accertamento, è attivata la risoluzione del contratto, cui consegue la cancellazione dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque, ed è applicata una penale pecuniaria pari al 3% dell'importo del contratto e comunque non superiore a 100.000 euro.
2. Gli introiti delle penalità applicate dal Promotore pubblico ai sensi del presente articolo sono destinati alla attuazione di interventi, attività o servizi finalizzati al rafforzamento della sicurezza antimafia nella realizzazione dei lavori della sezione transfrontaliera, con particolare riguardo alla vigilanza, anche a distanza, delle aree di cantiere, secondo criteri e indicazioni impartiti dalla Struttura binazionale. I conseguenti proventi affluiscono a una contabilità separata del Promotore pubblico.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14 – Disposizioni transitorie

1. I contratti, subappalti e subcontratti, stipulati, autorizzati o approvati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, i cui effetti non si siano già esauriti, vengono senza ritardo adeguati alle previsioni contenute nel presente Regolamento tramite atto aggiuntivo.

Articolo 15 – Modifiche del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento, in particolare in caso di evoluzione della

L3



normativa di cui agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 1 e 2, possono essere modificate mediante deliberazione della Commissione intergovernativa di comune accordo tra le parti, fatte salve le regole costituzionali dell'una o dell'altra parte. La deliberazione della Commissione intergovernativa entra in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel "Journal Officiel de la République Française".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Fretto". The signature is written in a cursive style with a long horizontal line extending to the right.A small, stylized handwritten mark or signature in black ink, consisting of a few vertical and diagonal strokes.

Allegato 1**Situazioni ostative previste dall'articolo 4, comma 1.****A) Situazioni ostative previste dall'ordinamento italiano**

- a) Aver riportato sentenza penale definitiva di condanna per uno dei seguenti reati, consumati o tentati, indicati alla lettera a) del comma 1 dell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, salvo quanto previsto dalla lettera c):
- i. associazione per delinquere (art. 416 del codice penale italiano, indicato come "c.p.i." nel prosieguo del presente Allegato);
 - ii. associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.i.);
 - iii. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del c.p.i. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- nonché per i seguenti reati, consumati o tentati, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea:
- iv. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - v. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - vi. attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
- b) Aver riportato sentenza penale definitiva di condanna per uno dei seguenti reati, consumati o tentati, indicati alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quando le condotte siano state poste in essere al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali di tipo mafioso, previste dall'art. 416-bis c.p.i.:
- i. concussione (art. 317 c.p.i.);
 - ii. corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.i.);
 - iii. corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.i.);
 - iv. corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.i.);
 - v. induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.i.);
 - vi. corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.i.);
 - vii. pene per il corruttore (art. 321 c.p.i.);
 - viii. istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.i.);
 - ix. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità Europee e dei funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.i.);
 - x. traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.i.);
 - xi. astensione dagli incanti (art. 354 c.p.i.);
 - xii. autoriciclaggio (art. 648-ter. l c.p.i.);
 - xiii. corruzione tra privati (art. 2635 del codice civile).

LB



- c) Aver riportato provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna, anche non definitiva, per uno dei seguenti reati, indicati all'art. 84, comma 4, lettere a) e c), del codice antimafia:
- i. reati elencati ai punti da ii. a vi. della lettera a) della presente parte A;
 - ii. turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.i.);
 - iii. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.i.);
 - iv. estorsione (art. 629 c.p.i.);
 - v. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.i.);
 - vi. usura (art. 644 c.p.i.);
 - vii. riciclaggio (art. 648-bis c.p.i.);
 - viii. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.i.);
 - ix. associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei seguenti delitti: contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.i.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.i.); riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.i.); tratta di persone (art. 601 c.p.i.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.i.); ipotesi aggravate del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
 - x. associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei seguenti delitti, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto: prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.i.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.i.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.i.); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.i.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.i.); violenza sessuale (art. 609-bis c.p.i.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.i.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.i.); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.i.); adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.i.);
 - xi. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.i.); tratta di persone (art. 601 c.p.i.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.i.);
 - xii. sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.i.).

B) Fattispecie di diritto penale francese corrispondenti alle situazioni ostative di cui alla parte A) e che costituiscono situazioni ostative ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Regolamento

- a) Aver riportato sentenza penale definitiva di condanna per uno dei seguenti reati, consumati o tentati, salvo quanto previsto dalla lettera c):
- i. associazione a delinquere (*association de malfaiteurs* art. 450-1 del codice penale francese, indicato come "c.p.f." nel prosieguo del presente Allegato);
 - ii. reati attinenti alla criminalità e alla delinquenza organizzata di cui agli articoli 706-73 e 706-74 del codice di procedura penale francese;

LB



nonché per i seguenti reati, consumati o tentati, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione Europea:

- iii. direzione o organizzazione di un gruppo avente come scopo il traffico di stupefacenti (*direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants*: art. 222-34 c.p.f.) e produzione, fabbricazione, importazione ed esportazione illecite di stupefacenti in banda organizzata (*production, fabrication, importation et exportation illicites de stupéfiants en bande organisée*: art. 222-35 e 222-36 c.p.f.);
 - iv. contrabbando, importazione/esportazione senza dichiarazione di merci proibite in banda organizzata (*contrebande, importation/exportation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée*: art. 414, paragrafo 3 del codice delle dogane);
 - v. abbandono, deposito, eliminazione irregolare e trasferimento illegale di rifiuti pericolosi in banda organizzata (*abandon, dépôt, élimination irrégulière et transfert illégal de déchets dangereux en bande organisée*: art. L 541-46 VII del codice dell'ambiente).
- b) Aver riportato sentenza penale definitiva di condanna per uno dei seguenti reati, consumati o tentati, quando le condotte siano state poste in essere al fine di agevolare l'attività di un'associazione per delinquere (*association de malfaiteurs*) di cui all'art. 450-1 c.p.f.:
- i. concussione (*concussion*: art. 432-10 c.p.f.);
 - ii. corruzione passiva e traffico d'influenza commesso dalle persone che esercitano una funzione pubblica (*corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique*: art. 432-11 e 432-11-1 c.p.f.);
 - iii. intralcio all'esercizio della giustizia (*entrave à l'exercice de la justice*: art. 434-9 e 434-9-1 c.p.f.);
 - iv. corruzione attiva e traffico d'influenza commesso dai privati (*corruption active et trafic d'influence commis par les particuliers*: art. 433-1 e 433-2 c.p.f.);
 - v. offese all'amministrazione pubblica e all'azione della giustizia delle Comunità europee, degli Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati stranieri e delle altre organizzazioni internazionali pubbliche (*atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres organisations internationales publiques*: dall'art. 435-1 all'art. 435-13 c.p.f.);
 - vi. intesa illecita in materia di aggiudicazioni pubbliche (*entente illicite en matière d'adjudication publique*: art. 313-6 c.p.f.);
 - vii. riciclaggio (*blanchiment*: dall'art. 324-1 all'art. 324-6-1 c.p.f.);
 - viii. corruzione nel settore privato (*corruption dans le secteur privé*: art. 445-1 e 445-2 c.p.f.).
- c) Aver riportato provvedimenti che dispongono una misura cautelare penale o il giudizio, ovvero che recano una condanna, anche non definitiva, per uno dei seguenti reati:
- i. reati elencati ai punti da ii. a v. della lettera a) della presente parte B;

LS

M

- ii. offese alla libertà d'accesso e all'uguaglianza dei candidati negli appalti pubblici e nelle delegazioni di servizio pubblico (*atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public* art. 432-14 c.p.f.);
- iii. acquisizione illegale di interessi (*prise illégale d'intérêts*: art. 432-12 c.p.f.);
- iv. estorsione (*extorsion* art. da 312-1 a 312-9 c.p.f.);
- v. truffa ai danni di una persona pubblica (*escroquerie au préjudice d'une personne publique* art. 313-2, 5° c.p.f.);
- vi. prestito usurario o concorso al suo ottenimento o alla sua concessione (*prêt usuraire ou concours à son obtention ou à son octroi*: art. L.313-4 e 313-5 del codice del consumo);
- vii. riciclaggio (*blanchiment*: dall'art. 324-1 all'art. 324-6-1 c.p.f.);
- viii. ricettazione (*recel* dall'art. 321-1 all'art. 321-5 c.p.f.);
- ix. associazione per delinquere (*association de malfaiteurs*) diretta a commettere taluno dei reati seguenti: contraffazione di brevetti (*contrefaçon de brevets* art. L.615-14 e L.615-14-1 del codice della proprietà intellettuale) contraffazione di marchi (*contrefaçon de marques* art. L.716-9 e L.716-10 del codice della proprietà intellettuale); contrabbando, importazione senza dichiarazione di merci proibite in banda organizzata (*contrebande, importation sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée* art. 414, paragrafo 3 del codice delle dogane) importazione di fonogrammi o di videogrammi realizzata senza l'autorizzazione del produttore o dell'artista-interprete, quando prevista (*importation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée* art. L.335-4 del codice della proprietà intellettuale) contraffazione di disegni e modelli nazionali (*contrefaçon de dessins et modèles nationaux* art. L.521-10 e L.522-1 del codice della proprietà intellettuale) riduzione in schiavitù (*réduction en esclavage* dall'art. 224-1-A all'art. 224-1-C c.p.f.) tratta di esseri umani (*traite des êtres humains* dall'art. 225-4-1 all'art. 225-4-9 c.p.f.) aiuto all'entrata e al soggiorno irregolari (*aide à l'entrée et au séjour irréguliers* art. 622-1 del codice dell'entrata e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo)
- x. associazione per delinquere (*association de malfaiteurs*) diretta a commettere taluno dei reati seguenti, quando quando il reato è commesso in danno di un minore di anni diciotto ricorso alla prostituzione di minori (*recours à la prostitution de mineurs* art. 225-12-1, secondo comma c.p.f.) pedopornografia (*pédopornographie* art. 227-23 c.p.f.) detenzione d'immagine pornografica di minore (*détention d'image pornographique de mineur* art. 227-23 c.p.f.) pornografia che rappresenta un minore (*pornographie mettant en scène un mineur* art. 227-23 c.p.f.) prossenetismo aggravato (*proxénétisme aggravé* art. 225-7 c.p.f.) aggressione sessuale (*agression sexuelle* dall'art. 222-22 all'art. 222-31 c.p.f.) corruzione di minore (*corruption de mineur* art. 227-22 e 227-22-1 c.p.f.)
- xi. riduzione in schiavitù (*réduction en esclavage* dall'art. 224-1-A all'art. 224-1-C c.p.f.) tratta di esseri umani (*traite des êtres humains* dall'art. 225-4-1 all'art. 225-4-9 c.p.f.);

L3

- xii. sequestro (dall'art. 224-1 all'art. 224-5-1 c.p.f.) in concorso con estorsione (dall'art. 312-1 all'art. 312-9 c.p.f.) o furto preceduto, accompagnato o seguito da violenza o minacce su altri (dall'art. 311-4, 4° alinea, all'art. 311-5, 1° alinea, dall'art. 311-6 all'art. 311-10 c.p.f.) (*séquestration commise en concours avec extorsion ou vol précédé, accompagné ou suivi de violences ou menaces sur autrui*).

C) Infrazioni previste nelle legislazioni di Stati terzi

Integrano altresì situazioni ostative, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento, provvedimenti di cui alle lettere A. e B. pronunciati dall'autorità giudiziaria dello Stato di cittadinanza o di residenza dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia per un reato equivalente a uno dei reati indicati nelle lettere A e B.

L3



Allegato 2**Equivalenze nel diritto civile e commerciale francese dei soggetti menzionati all'articolo 4, comma 5, del Regolamento dei contratti**

Il presente allegato, che fa parte integrante e ha lo stesso valore del Regolamento dei contratti, identifica i soggetti che sono oggetto, in Francia, delle verifiche antimafia.

Le verifiche antimafia riguardano le persone fisiche di seguito designate:

1. Nel caso di una impresa individuale (*entreprise individuelle*): il dirigente, ossia:
 - i. l'imprenditore individuale (*entrepreneur individuel*) di un'impresa individuale (*entreprise individuelle*) a responsabilità limitata o meno;
 - ii. l'amministratore (*gérant*) di una società unipersonale a responsabilità limitata (*entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée*);
 - iii. l'auto-imprenditore (*autoentrepreneur*).
2. 2.1) Nel caso delle associazioni (*associations*), la persona designata dallo statuto come rappresentante legale.

2.2) Per le società cooperative (*sociétés coopératives*), le società cooperative d'interesse collettivo (*sociétés coopératives d'intérêt collectif*), i gruppi di interesse economico (*groupements d'intérêt économique*), i gruppi di interesse pubblico (*groupements d'intérêt public*) dotati di capitale sociale:

- a) il rappresentante legale e gli altri eventuali membri dell'organo di gestione, ossia:
 - i. per le società cooperative costituite in forma di:
 - società a responsabilità limitata (*SARL*): l'amministratore (*gérant*), i membri dell'organo di direzione;
 - società per azioni semplificata (*SAS*): l'amministratore (*gérant*), il direttore generale (*directeur général*), i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione (*directoire*), del consiglio di sorveglianza (*conseil de surveillance*) o dell'organo di direzione;
 - società anonima (*SA*): il direttore generale, i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione (*directoire*), del consiglio di sorveglianza (*conseil de surveillance*) o dell'organo di direzione;
 - ii. per i gruppi di interesse economico (*groupements d'intérêt économique*): ciascuno degli amministratori;
 - iii. per i gruppi di interesse pubblico (*groupement d'intérêt public*): il direttore (*directeur*), i membri del consiglio di amministrazione;
- b) ciascuno dei soci che detiene una partecipazione superiore al 10%;
- c) ciascuno dei soci che detiene una partecipazione inferiore al 10%, ma che partecipa ad un patto parasociale riferibile a una partecipazione superiore o uguale al 10%.

2.3) Per le società dotate di capitale sociale:

- i. per le società con un numero di soci inferiore o uguale a quattro: il socio di maggioranza;
- ii. il socio unico;



- iii. l'amministratore (*gérant*), il direttore generale, i membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione (*directoire*), del consiglio di sorveglianza (*conseil de surveillance*) o dell'organo di direzione.

2.4) Per le società che non esercitano attività commerciale, ovvero società civili professionali (*SCP*), e società civili (*sociétés civiles*) e le società in nome collettivo (*SNC*):

- i. tutti i soci;
- ii. quando non è designato tra i soci: l'amministratore (*gérant*).

2.5) Per le società in accomandita semplice (*sociétés en commandite simple*): i soci accomandatari (*associés commandités*).

2.6) Per le società straniere, di cui all'articolo R. 123-112 del codice di commercio: il rappresentante legale della società o la persona che ha il potere di vincolare la società in Francia.

2.7) Per i gruppi d'interesse economico nazionali o europei, i gruppi d'interesse pubblico e i gruppi di operatori economici (di cui all'articolo 45 del decreto n. 2016-360 del 25 marzo 2016 relativo ai contratti pubblici), privi di capitale sociale: ciascun membro del gruppo, anche quando la sua sede è sita all'estero.

- 3. Per le società o i soggetti aventi la nazionalità di uno Stato terzo rispetto alla Francia e all'Italia, che non è stabilito né ha rappresentanza permanente né in Italia né in Francia, le verifiche antimafia riguardano le persone che esercitano i poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione della società o dell'ente.
- 4. Per tutti i soggetti di cui ai punti da 1. a 3., le verifiche antimafia riguardano inoltre:
 - a) i familiari maggiorenni conviventi delle persone fisiche di cui ai punti da 1. a 3.;
 - b) i dirigenti di fatto, ovvero le persone sia fisiche che giuridiche che, direttamente o per interposta persona, hanno, di fatto, esercitato la direzione, l'amministrazione o la gestione dei detti soggetti sotto copertura o in luogo e vece dei loro direttori, amministratori o rappresentanti.
 - c) i revisori dei conti o sindaci (*commissaires aux comptes*);
 - d) gli eventuali censori (*censeurs*) nominati in seno al consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione
 - e) le eventuali persone munite di poteri autonomi di iniziativa e di controllo in seno all'ente, aventi il compito di vigilare sull'applicazione di modelli organizzativi e gestionali per impedire la commissione di infrazioni da parte dell'ente.
- 5. Per gli enti menzionati ai punti 1. e 2., le verifiche antimafia riguardano inoltre l'eventuale direttore tecnico, come definito all'articolo 2 del presente Regolamento.

